

Unione Statiana Lavoratori Pubblica Imministra sione
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOM. - COMPARTO SICUREZZA



Prot. n. 644

11 17.06.2002

pres. Giovanni Tinebra Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

e, p.c.

Sen Roberto Castelli Ministro della Giustizia

## Oggetto: Lettera circolare n. 0184021-2002 del 22 aprile 2002.

Con la lettera circolare in oggetto indicata, la Direzione Generale del Personale e della Formazione di codesto Dipartimento, come ripetutamente auspicato da questo Coordinamento, ha impartito opportune direttive per determinare la corretta applicazione del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449.

La lettera circolare, fra l'altro, ha escluso che possa essere comminata, in aggiunta alla decurtazione dello stipendio ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria per quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 449/92, all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria assentatosi dal servizio per malattia e risultato assente ingiustificato alla visita medico fiscale.

La lettera circolare, inoltre, ha affermato che, in caso di procedimento disciplinare rimesso alla competenza del Provveditore Regionale, il Consiglio Regionale di Disciplina, ricorrendone i presupposti, può, in caso decida per la derubricazione dell'originaria incolpazione, proporre la censura senza restituire gli atti alla Direzione, precisando che tale procedura si rende **obbligatoria** ai fini del riesame.

Atteso quanto sopra, non si può non rilevare che, per effetto di erronee interpretazioni del D.Lgs. 449/92, nei dieci anni che decorrono dalla sua emanazione sin ad oggi, sono state inflitte agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria innumerevoli sanzioni disciplinari con procedure e parametri di valutazione in perfetta antitesi con lo ratio della norma.

Numerosissime sono, infatti, le sanzioni irrogate per l'ingiustificata assenza alla visita fiscale domiciliare e motivate ai sensi del citato art. 3, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 449/92.

Così come innumerevoli sono i casi in cui, avendo il Consiglio Regionale di Disciplina proposto la derubricazione dell'originaria incolpazione, i Provveditori Regionali hanno rimesso gli atti ai Direttori degli istituti e dei servizi per la comminazione della censura, vanificando lo spirito di ogni di istanza di riesame e precludendo, di fatto, ogni possibilità di contraddittorio.

Per tali motivi, questo Coordinamento ritiene che la S.V. debba assumere urgenti iniziative, se necessario anche presso il Ministro della Giustizia e/o il Governo, al fine di realizzare una revisione, sanatoria o condono, dei procedimenti disciplinari esperiti con le procedure sopra accennate e conclusisi con la comminazione di qualsiasi sanzione.

Nell'attesa di urgente riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale Massimo Tesei